

Regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 28/07/1993 PAG. 0005 - 0006

Edizione speciale finlandese....: Capitolo 3 Tomo 51 PAG. 66

Edizione speciale svedese.../ Capitolo 3 Tomo 51 PAG. 66

Modifiche successive:

Modificato da (GU L 196 24.07.97 pag.39)

Modificato da (GU L 224 11.08.98 pag.1)

Testo:

REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/93 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che è opportuno stabilire le condizioni di presentazione di una domanda di registrazione inoltrata da una persona fisica o giuridica a titolo eccezionale;

considerando che, per tener conto delle diverse situazioni giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da un gruppo di persone legate da un interesse comune;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regolamento, è opportuno definire con esattezza i termini, in materia di opposizione, applicabili per la procedura di registrazione;

considerando che, per determinare i casi contemplati all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore negli Stati membri, la Commissione può avvalersi dei mezzi appropriati;

considerando che si tratta di un nuovo sistema comunitario istituito per tutelare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche mediante nuove menzioni distintive; che appare indispensabile illustrare al pubblico il significato di queste nuove diciture, senza peraltro esimere i produttori e/o i trasformatori dalla promozione dei rispettivi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può essere presentata da una persona fisica o giuridica non rispondente alla definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento, in casi eccezionali e debitamente giustificati quando si tratti dell'unico produttore in attività nella zona geografica delimitata al momento della presentazione della domanda stessa.

La domanda può essere accolta soltanto se:

- a) esistono metodi locali, leali e costanti praticati da questa sola persona,
- b) la zona geografica delimitata presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone limitrofe e/o se le caratteristiche del prodotto sono diverse.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'unica persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di registrazione è considerata un'associazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di persone non dotato di personalità giuridica ad una persona giuridica, tale gruppo è autorizzato sia a inoltrare domanda ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sia a consultare la domanda ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sia a presentare opposizione ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo, 7, paragrafo 3 di detto regolamento.

Articolo 3

Per l'applicazione del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, si tiene conto:

- della data di spedizione della dichiarazione di opposizione da parte dello Stato membro, fermo restando che fa fede il timbro postale, o
- della data di ricevimento se la dichiarazione di opposizione viene presentata direttamente dallo Stato membro alla Commissione o trasmessa per telex o telefax.

Articolo 4

Per determinare i casi in cui una denominazione è divenuta generica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore, in merito alle quali si adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15 dello stesso regolamento, la Commissione può applicare le misure opportune.

Articolo 5

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le misure in materia di informazione necessarie per far conoscere al pubblico il significativo delle menzioni « DOP », « IGP », « denominazione di origine protetta » e « indicazione geografica protetta » nelle lingue comunitarie. Tali misure escludono la concessione di aiuti ai produttori e/o ai trasformatori.

Articolo 6

Il termine di tre mesi previsto all'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di spedizione dell'invito della Commissione agli Stati membri avente ad oggetto il raggiungimento di un accordo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.